



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

ORDINANZA DEL SINDACO

N.29 Reg. del 20-05-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE E DEGLI ORARI MASSIMI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTI, OPERATORI TATUAGGIO/PIERCING.

IL SINDACO

Visti:

- il D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge n.40 del 02/04/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
- il r.r. 28/11/2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21bis della legge Regione Lombardia 16 dicembre n.73, Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, come modificato dal r.r. 4 del 29/01/2018;
- la DGR X/4936 del 21/03/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della l.r.73/89”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Lombardia;

Richiamato l’art. 15 del vigente Regolamento comunale in materia di acconciatori ed estetisti;

Richiamata l’ordinanza sindacale n.45 del 24/11/2006, nelle parti che non risultino in contrasto col disposto dell’art.10, comma 2, della legge n.40/2007;

Richiamata l’ordinanza sindacale n.40 del 26/11/2019, che fissava il calendario delle aperture facoltative in occasione delle festività per l’anno 2020 delle attività di acconciatore ed estetista;

Considerato che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si rende necessaria, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l’attuazione di nuove modalità organizzative che richiedono una revisione dell’attuale disciplina degli orari di esercizio dell’attività, con particolare riferimento alla possibilità di apertura anche nelle giornate domenicali e festive, per consentire di modulare il servizio con maggiore flessibilità;

Preso atto delle richieste formulate in tal senso:

- prot. 13943 del 14/05/2020, dalla Confartigianato Imprese Lomellina sede di Vigevano;

- prot. 13978 del 14/05/2020, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa sede di Pavia;

che propongono entrambe una deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva in concomitanza col periodo emergenziale da COVID-19;

Sottolineato che esiste, come evidenziato nelle due note sopra richiamate, un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività, che da parte dell'utenza, da un lato di esercitare l'attività e dall'altro di usufruire del servizio nel rispetto delle modalità stabilite dai protocolli di sicurezza approvati dagli organi competenti, anche nelle giornate domenicali e festive, per la durata del periodo emergenziale;

Fatto salvo il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Dalla data di riapertura prevista per ciascuna attività dal Governo, o se, successiva, da Regione Lombardia, e fino al termine del periodo emergenziale, fatta salva l'eventuale adozione, da parte del Governo o di Regione Lombardia, di provvedimenti restrittivi che rendano inapplicabile il presente atto, le attività di acconciatore, estetista, operatore di tatuaggio/piercing, ubicate nel territorio comunale possono effettuare l'apertura dei propri locali in **tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 08:00 alle ore 22:00**. La chiusura infrasettimanale è facoltativa e a libera discrezione dell'esercente.
2. Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato dall'operatore, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato.
3. Gli esercizi dovranno esporre, in modo che risulti ben visibile anche dall'esterno, un cartello recante l'orario di apertura dell'attività.
4. Al termine dell'orario di apertura prescelto, l'attività potrà proseguire per un massimo di trenta minuti, al solo scopo di concludere le prestazioni in corso, a condizione che l'accesso all'esercizio venga chiuso.
5. Il calendario delle aperture **facoltative** per l'anno **2020**, adottato con ordinanza 43/2019 manterrà la propria validità in caso di eventuale adozione da parte del Governo di provvedimento di revoca dello stato di emergenza epidemiologica e con esclusivo riferimento alle domeniche e festività ricadenti nel periodo successivo alla fine del periodo emergenziale.
6. L'apertura in occasione delle giornate domenicali e festive deve intendersi come facoltà e non obbligo.
7. Eventuali variazioni alla presente ordinanza verranno preventivamente concordate con le Associazioni di categoria, fatte salve le eventuali modifiche di legge.
8. Copia della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, viene trasmessa al Comando Polizia Locale; viene altresì trasmessa alle Associazioni di categoria citate in premessa, perché ne curino la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010);
- ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO

Marco Facchinotti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i